



COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 14 del 30-03-2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Sono presenti/assenti:

TULLO GIUSEPPE	P	CATERINA	P
TOMASSO NICOLA	P	FRANCESCO	P
GALUPPO GIUSEPPE	P	MARIANO CHIARA	P
PRIMIANO FRANCESCA	P	CATERINA GAETANO	P
LACCITIELLO FABRIZIO	P	DOMENICO	P
CATERINA ANTONELLO	P	IACOVINO	P
		RAFFAELE	
		VALENTE ROBERTO	P

PRESENTI N. 11 ASSENTI n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. PIACENTINO SALATI il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPE TULLO, nella qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, **hanno espresso parere come nella proposta allegata.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" è stata abolita di fatto la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella imposta municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

TENUTO CONTO che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RICHIAMATO quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- l'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160 prevede che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*.

EVIDENZIATO che ad oggi il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot.6259 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di “finzione giuridica” che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai Colt. Dir. o Imprenditori a titolo principale di cui all'art.1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di C.D. o di I.A.P. ma anche per tutti gli altri contitolari ;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al*

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 05.03.2021 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta IMU relative all'anno 2021 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto 13 gennaio 2021, con il quale prevede, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il 31 marzo 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/05/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU in vigore dall'anno 2020;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 169, legge di bilancio per il 2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio per il 2021;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei Conti;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione che riporta il seguente esito:

Presenti n. 10 consiglieri, oltre al Sindaco,

Con voti favorevoli n. 11 (Tullo, Tomasso, Galuppo, Primiano, Laccitiello, Caterina A., Caterina F., Mariano, Caterina G.D., Iacovino, Valente,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di confermare le aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria "IMU" adottate per l'anno 2020 che di seguito si riportano;

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>ANNO 2021</u> <u>aliquota per</u> <u>mille</u>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (detrazione €200,00)	5
fabbricati rurali ad uso strumentale	1
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	=====
<u>terreni agricoli</u> (ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	Esenti
aree fabbricabili	8,60
abitazioni in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli); <u>Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%)</u> occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera "c" legge 27 dicembre 2019, n.160 e smi.	8,60
fabbricati categoria D	10,60
per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	8,6

3) di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi

l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine del 28 ottobre 2021; per tali finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

5) di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 172, lettera c) del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 267/2000

Inoltre il Consiglio comunale,

stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nelle forme di legge,

Presenti n. 10 consiglieri, oltre al Sindaco,

Con voti favorevoli n. 7 (Tullo, Tomasso, Galuppo, Primiano, Laccitiello, Caterina A., Caterina F., Mariano), astenuti n. 3 (Caterina G.D., Iacovino, Valente),

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, n. 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE TULLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIACENTINO SALATI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Montagano, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIACENTINO SALATI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.